MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa"

Sede Legale: Via Mario Rigamonti 10 – 00142 Roma (Rm) – Tel. e Fax. 06/5036231

Sede Uffici Amministrativi: Via Grotta Perfetta 615 – 00142 Roma (Rm) Tel. 06/5032541 Fax. 06/5043058 XIX° Distretto

Cod. Meccanografico RMIC82900G - Codice Fiscale 97198350585

E-mail: RMIC82900G@istruzione.it PEC: RMIC82900G@pec.istruzione.it

sito web: www.icsdallachiesa.edu.it

codice univoco IPA **UFNN84**

Prot. 6499/VI.3 del 21/9/2021

CIG: ZC733143FA

Registro contratti n° 360

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Oggetto: Affidamento diretto dell'incarico di "Medico Competente" annualità 2021/2022, per il servizio di sorveglianza sanitaria, con contratto annuale. - Procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016 - art. 36 per servizi di importo inferiore a 40.000 euro

LE PARTI

Maria Elisa Giuntella, in qualità di Dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto Comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa, con sede in Roma Via Mario Rigamonti 10 C.F. 97198350585

E

Euservice S.r.l. - via Dante Alighieri 12 – 00027 Roviano (RM) - P.I.08879271008, rappresentata dal suo legale rappresentante Dott. Leone Angelo, che ha individuato come Medico Competente la Dott.ssa Veronica MANCINI, Medico Specialista in
medicina del Lavoro, iscritta all'Ordine dei Medici di Rieti, inserita nell'Elenco nazionale dei Medici Competenti

PREMETTONO ALLA STIPULA CONTRATTUALE

- **VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- **VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa";

- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

- **VISTE** le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*»;

- **VISTO** il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- **VISTO** il Regolamento d'Istituto prot. 739/I.1 del 13/2/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, come modificato con delibera Cons. d'Istituto del 24/3/2021;

- **VISTO** il Programma Annuale per l'E.F. 2021, approvato con delibera Consiglio d'Istituto n. 282/2021 del 22/1/2021;

- **CONSIDERATO** che il criterio di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto visto l'importo e la necessità di reperire rapidamente i servizi;

- **VISTO** il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ;

- **VISTO** l'art. 18, comma 1, lett. A) del D.Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

- **CONSIDERATA** la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;

- **CONSIDERATO** che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questa Istituzione Scolastica, si rende necessario procedere all'individuazione del "Medico Competente" per il servizio di Sorveglianza sanitaria;

- **CONSIDERATO** che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della protezione dell'interesse pubblico, la competenza specifica, la disponibilità senza condizioni temporali del prestatore d'opera, il rapporto fiduciario con il Dirigente ed una tutela personale del professionista in relazione al possesso di una adeguata specifica polizza professionale;

- **ACCERTATA** dagli atti della scuola la carenza di figure professionali specificamente formate e specializzate per gli scopi in questione tra il personale costituente la dotazione organica a.s. 2021/22;

- **VISTO** l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito all'affidamento in oggetto;

- **CONSIDERATO** che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip avente ad oggetti beni/ servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;

- **RITENUTO** che per l'espletamento dell'incarico di medico competente è importante avvalersi di professionalità tali da garantire un'assistenza qualificata nel conferimento dell'incarico, privilegiando i criteri della valutazione titoli e della pregressa esperienza di Medico competente;

- **RILEVATA**, pertanto, l'esigenza di provvedere all'affidamento dell'incarico di Medico competente;

- **VISTA** la propria determina di spesa prot. n. 6467/VI.3 del 20/9/2021,

CONVENGONO E CONTESTUALMENTE STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

Art.1 Il Medico Competente individuato presterà la propria opera professionale come indicato nei successivi articoli.

Art. 2 Il Medico competente dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs. n. 81/2008, artt. 25 e 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente;
L'esperto presterà la sua opera di Medico Competente, impegnandosi a sostenere i compiti di cui ai più volte citati D.Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009, operando in piena sinergia con il Responsabile SPP e il Dirigente Scolastico;

Art. 3 Compiti del Medico Competente
Il Medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25 e 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.
In particolare dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:
1. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
2. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati;
4. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196*(*N*)*, e con salvaguardia del segreto professionale;
5. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e di fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

6. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
7. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
8. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
9. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa che stabilisce, in base alla valutazione dei rischi, l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
10. inoltre, così come disposto dall'art. 41 del citato decreto, il medico competente è preposto alla sorveglianza sanitaria e, più in dettaglio alle seguenti attività:
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e predisposti su formato cartaceo o informatizzato.
Il Datore di Lavoro provvederà:
- ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.lgs.81/2008, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali che provvederà ad aggiornare tempestivamente;
- sottoporre i propri dipendenti a sorveglianza sanitaria ed informare i dipendenti del loro dovere di sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- comunicare puntualmente al Medico Competente le variazioni di personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- a fornire al medico competente i dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.lgs.81/2008 (infortuni, malattie professionali, etc.);
- ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;
- ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato;
- a comunicare con tempestività al medico competente i nominativi dei lavoratori in condizione di fragilità, da sottoporre a sorveglianza sanitari eccezionale ai fini della valutazione di idoneità/ non idoneità allo svolgimento della funzione.

Art.4 L'incarico avrà la durata di anni 1 (UNO) a decorrere dalla firma del contratto per la funzione di Medico Competente, che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 legge n.62/2005) e termina alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Art.5 La prestazione d'opera dovrà essere espletata con coscienza e diligenza propria della professione medica

e puntualità, in ottemperanza al calendario concordato con il Dirigente scolastico;

Art.6 Il Medico competente si impegna a concordare con il RSPP e di concerto con Dirigente scolastico il piano delle attività relative all'incarico a lui affidato.

Art.7 Il Medico competente si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dal bando e concordati con il Dirigente scolastico;

Art.8 Il presente contratto non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a T.F.R., il Medico competente provvede in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile;

Art.9 È facoltà dell'Amministrazione recedere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto quando il medico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. Il recesso avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta giorni prima da quando il recesso medesimo dovrà avere effetto. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip avente ad oggetti beni/ servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento.

Art.10 Per l'incarico di Medico Competente e previa emissione di regolare fattura elettronica PA, previo l'esito positivo di tutti i controlli di legge, sarà corrisposto il compenso che si riporta ad avvenuta prestazione:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	COMPENSO PREVISTO	PERIODICITA'
Incarico Medico Competente	350,00 IVA AL 22% (Split Payment)	Annuale
Visita medica generale personale docente e ATA	70,00 IVA esente (*)	A visita
Visita medica esame occhi e vista addetti attività d'ufficio	70,00 IVA esente (*)	A visita

*le prestazioni rese dal medico competente sono esenti IVA ai sensi dell'art.6 legge n. 133 del 1999, (Risoluzione Agenzia Entrate n. 181/E del 18/9/2003)

A seguito della visita il Medico competente relazionare la necessità di disporre esami aggiuntivi, i relativi costi saranno preventivati sulla base di un listino prezzi preventivamente fornito.

Art. 11 Fatturazione elettronica

Ai sensi della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a 214, come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell'art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nel testo integrato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 è stato introdotto dal **6 giugno 2014** l'**obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.**

Tutti i fornitori dell'istituzione scolastica da tale data sono tenuti ad emettere fatture **esclusivamente in modalità elettronica**, avendo cura di indicare il codice I.P.A. – *www.indicepa.gov.it – codice univoco dell'ufficio* **UFNN84**.

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 e relative modifiche.

1) il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010;
2) il Contraente è responsabile e garante dell'adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti;
3) il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente contratto;
4) ai fini di cui sopra il contraente è tenuto a comunicare a questo Istituto il conto corrente postale o bancario "dedicato";
5) eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.

Il codice identificativo di gara (CIG) per la presente fornitura è il seguente: **ZC733143FA.**

Il codice CIG indicato dovrà essere inserito in ciascuna fattura emessa.

Gli oneri derivanti dal presente contratto gravano sul P.A. E.F. 2021/2022, aggregato di spesa A.2.1 Funzionamento amministrativo.

Art.12 Codice di comportamento ai sensi D.P.R. n. 62 del 16/4/2013

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 (G.U. n. 129/4-6-2013), si intendono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Pertanto, il contratto si intende risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art.13 Il Medico competente è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza per espletare l'incarico. Le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte dell'Istituto Scolastico e le modalità per l'esercizio dei suoi diritti sono disponibili nella sezione Privacy del sito istituzionale
Con la firma del presente documento il destinatario del contratto dichiara di aver letto le informazioni sul trattamento e di essere informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679."

Art.14 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e quelle previste per il conferimento dei contratti di prestazione d'opera, nonché, per quanto compatibile, con la normativa vigente in materia. Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del Foro di Roma.

Le parti ai sensi per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. approvano specificamente le clausole degli articoli da 1 a 14.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CONTESTUALMENTE DALLE PARTI

F.to Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Elisa GIUNTELLA

F.to EUSERVICE s.r.l.

(Amministratore delegato)
Dott. ing. Angelo Leone

F.to Il Medico Competente Dott.ssa Veronica MANCINI